



Comune di Terrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del Reg. Data 13-03-2018

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI
ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2018.**

L'anno duemiladiciotto , il giorno tredici del mese di marzo alle ore 18:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione , che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

PINZI SILVIA	P	NALLI VALENTINA	P
BORRI MICHELE	P	QUADRAROLI DOMENICO	P
AMICI ABBATI MARIA BEATRICE	P	MAGGI ANDREA	P
ZEPPA RICCARDO	A	SCALZINI MONICA	P
GIROLAMI SANDRO	P	GIOVENALI LUISA	P
PARIS SIMONE	P		

Assegnati 11

In carica 11

Presenti 10

Assenti 1

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori esterni:

MARUCCI ADRIANO	P
------------------------	----------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor PINZI SILVIA in qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa APPIGNANESI GIULIANA.
- La seduta è
- Nominati scrutatori i Signori:

BORRI MICHELE
NALLI VALENTINA
SCALZINI MONICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267:

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Preso atto che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- i costi del servizio rifiuti devono essere ricondotti a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto il *"Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"*, dove viene individuato lo strumento del Piano finanziario relativo al servizio rifiuti;
- il Piano finanziario è funzionale a programmare, con cadenza annuale, i fabbisogni di risorse finanziarie occorrenti a fronteggiare i flussi di spesa relativi:
 - a) agli interventi da porre in essere per gestire le attività di raccolta, lavorazione e smaltimento dei rifiuti;
 - b) agli interventi e relativi ammortamenti per la realizzazione di infrastrutture e punti di raccolta e recupero;
 - c) all'utilizzo di beni e strutture di terzi e all'affidamento di servizi a terzi;

Viste le *"Linee guida per la redazione del Piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe"* pubblicate nel 2013 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che:

- l'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 prevede che il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti sia redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e sia approvato *"dall'Autorità competente"*;
- il generico riferimento all' *"Autorità competente"* si spiega in relazione al fatto che le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all'Autorità dell'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

Visto lo schema di Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017, predisposto ai sensi del D.P.R. 158/99, dal soggetto gestore e

acquisito agli atti come specificato dall'art. 3 dell'allegato 1 del D.P.R. 15/99, integrato con i costi comunali;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Atteso che il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del successivo comma 654 il quale stabilisce che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio"* che porta ad escludere un'interpretazione secondo cui il piano finanziario non possa contenere costi in misura superiore al fabbisogno standard;

Viste le *"Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013"* pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale, per supportare gli Enti che nel 2018 si devono misurare con la prima applicazione della nuova disposizione;

Osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate Linee guida, possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 citato;

Tenuto conto inoltre che la citata metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard non tiene conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare. A questo proposito, si consideri che le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati rendimenti differenziati. Allo stesso modo, il fabbisogno standard così come descritto dalla Tabella 2.6, allegata alle citate Linee guida, non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge

il servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso;

Dato atto che *“le risultanze del fabbisogno standard”* del Comune di Serrapetrona, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in termini di *“costo standard”* di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a €. 345,05, moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti pari a 396,456 (dati anno 2017) determina un fabbisogno standard finale pari a €. 136.794,54;

Rilevato che dal raffronto tra i costi effettivi riportati nel presente piano finanziario ed il predetto fabbisogno standard si evidenzia un dato del costo inferiore, se pur di poco, al fabbisogno standard, ma che tale scostamento va considerato anche alla luce dei profili metodologici sopra richiamati e che le componenti del costo standard sono state stimate con riferimento ai dati dell'annualità 2015 e che molti dei fattori considerati nella stima sono nel frattempo cambiati in quanto sono state variate le modalità operative di gestione del servizio e più precisamente: una consistente rimodulazione con riduzione dei costi applicati dal gestore per la raccolta porta a porta;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 125.000,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 100%, secondo il metodo normalizzato di cui al citato D.P.R. 158/1999;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», in particolare l'articolo 42 relativo alle competenze del Consiglio comunale;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa;

Con il seguente risultato favorevole della votazione resa per alzata di mano, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori:

Consiglieri presenti	n.	10
Consiglieri votanti	n.	10
Consiglieri astenuti	n.	0
Voti favorevoli	n.	10
Voti contrari	n.	0

D E L I B E R A

1. APPROVARE l'allegato piano finanziario della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti), anno 2018, comprensivo di tutte le voci di costo del servizio rifiuti, come certificate dal soggetto gestore del servizio, COSMARI, ed integrate con le voci di costo relative ai servizi svolti

direttamente dal Comune;

2. APPROVARE le tariffe della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti), anno 2018, ripartendo i costi fissi e variabili, come risultanti da piano finanziario, tra le categorie di utenza domestiche e non domestiche a ruolo per la tassa sui rifiuti, in modo da assicurare la copertura integrale degli stessi, secondo il prospetto che segue:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica		<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	0,484349	63,970596
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	0,543416	115,147073
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	0,608389	147,132372
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	0,649736	191,911789
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	0,691083	230,294147
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	0,714710	262,279445
1 .7	USO DOMESTICO-IMMOBILE NON UTILIZZATO	0,000000	0,000000
1 .8	USO DOMESTICO-IMMOBILE INAGIBILE PER SISMA 2016	0,000000	0,000000

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa utenza non domestica		Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	0,215834	0,334652
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,444365	0,679583
2. 3	STABILIMENTI BALNEARI		
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,215834	0,334652
2. 5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0,647504	0,989108
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,412625	0,630471
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,609415	2,300585
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	0,691940	1,056496
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,304707	0,468284
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	0,545935	0,831491
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	0,545935	0,834917
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	0,431669	0,656740
2. 13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,431669	0,656740
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,366619	0,597750
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,174395	1,736080
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	2,580389	3,414297
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	2,031315	1,364297
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	1,212483	1,650295
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,717333	1,096471
2. 20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTI PIZZA AL TAGLIO	0,717333	1,096471
2 .22	IMMOBILE INAGIBILE PER SISMA 2016	0,000000	0,000000

3. di non applicare per l'anno 2018 la maggiorazione di cui all'art. 31, del regolamento comunale IUC, per il calcolo della tariffa giornaliera di smaltimento su aree pubbliche;

4. di individuare a norma dell'art. 27 del regolamento comunale IUC le zone non servite dal servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per l'anno 2018, alle quale applicare la relativa riduzione:

- Via Case Sparse Villa D'Aria;
- Località Pian delle Barche.

5. di dare atto che ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è Dott. Luigino Girolami.

6. di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, che prescrive l'adozione di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento);

7. INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

DATA l'urgenza del provvedimento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato favorevole della votazione resa per alzata di mano, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori:

Consiglieri presenti	n.	10
Consiglieri votanti	n.	10
Consiglieri astenuti	n.	0
Voti favorevoli	n.	10
Voti contrari	n.	0

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4^a comma, del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267.

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 13-03-18 ATTO N. 7

OGGETTO PROPOSTA:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI ED
APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2018.

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to Girolami Luigino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to Girolami Luigino

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

IL PRESIDENTE
F.to PINZI SILVIA

Prot. N. Approvata

Li 23-03-18

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgvo 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Serrapetrona li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA

Il Sottoscritto Segretari Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 23-03-2018
al 07-04-18 senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno: 13-03-18

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA